Venire cum equis ad partes Lumbardie : mercanti confederati alle fiere prealpine nella seconda metà del XV secolo

Autor(en): **Chiesi, Giuseppe**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Geschichte = Revue suisse d'histoire = Rivista storica svizzera**

Band (Jahr): **44 (1994)**

Heft 3

PDF erstellt am: **29.04.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-86236

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Venire cum equis ad partes Lumbardie

Mercanti confederati alle fiere prealpine nella seconda metà del XV secolo

Giuseppe Chiesi

Zusammenfassung

Die seit 1426 von den Herzögen von Mailand und von den schweizerischen Orten stipulierten Verträge versuchten u. a. auch, Probleme des Handelsaustausches zu lösen, mit denen sie klagenden Kaufleuten ein schnelles Verfahren garantierten. In der zweiten Jahrhunderthälfte stiessen die Eidgenossen in den Gebieten des heutigen Tessin auf wachsende Schwierigkeiten. Die wichtigsten Jahrmärkte waren diejenigen von Bellinzona und Chiasso. In Bellinzona wurden die Mailänder Zöllner von den Eidgenossen der Bestechlichkeit verdächtigt sowie die lokale Verwaltung der Unfähigkeit, das Recht durchzusetzen. In Chiasso dagegen war die Mailänder Zentralgewalt selber dafür verantwortlich, dass die freien Pferdeverkäufe behindert und dadurch die Interessen von zahlreichen Händlern aus den nordalpinen Gebieten beeinträchtigt wurden.

Nell'ambito delle relazioni diplomatiche ed economiche tra Milano e la Confederazione svizzera, il 1426 può essere considerato come momento di svolta. A conclusione di due convulsi decenni che, da un versante, avevano visto alcuni cantoni confederati approfittare della grave crisi apertasi alla morte del duca Gian Galeazzo Visconti (1402) per valicare il San Gottardo e imporre il proprio dominio sulla Leventina, su Blenio e Bellinzona (temporaneamente anche sulle valli del Locarnese e sull'Ossola) e che, dall'altro, avevano impegnato il figlio Filippo Maria Visconti nella lenta e progressiva riconquista delle terre subalpine, culminata con la battaglia campale presso Arbedo (30 giugno 1422), la diplomazia milanese era riuscita a indurre i cantoni a siedere al tavolo delle trattative. Nei mesi estivi di quell'anno il duca sottoscrisse accordi in un primo tempo con Zurigo, Svitto, Zugo e Glarona (12 luglio), indi con Lucerna, Uri e Nid-

walden (21 luglio); dopo ulteriori trattative, il 7 novembre un capitolato veniva siglato anche con Obwalden. Il principale risultato raggiunto dalla diplomazia milanese fu, come è noto, la reintegrazione nel ducato dei territori subalpini attualmente ticinesi, mentre i cantoni confederati, oltre a un risarcimento in denaro per la rinuncia alle conquiste dei decenni precedenti, ottennero da Milano un'ampia esenzione daziaria decennale nei territori lombardi[1].

Se l'esito della trattativa garantiva a Milano, allora impegnata su altri fronti bellici, l'allontanamento del rischio di ostilità sui confini settentrionali, il ripristino di buone relazioni di vicinato e degli scambi commerciali esigeva la fissazione di un corpo di norme giuridiche cui le due parti si dovessero sottomettere. Messe a tacere le rivendicazioni territoriali confederate al di qua della catena alpina, si trattava insomma di eliminare alla radice le cause che avrebbero potuto generare attriti, in primo luogo quelle pendenti tra persone che frequentavano i mercati della parte opposta. A testimoniare quanto urgente fosse la disciplina della materia giuridica (e quindi quanto vitali fossero gli scambi economici tra i due versanti alpini) stanno alcune clausole contenute nell'accordo del 1426: l'obbligo imposto ai giudici milanesi e svizzeri di rendere giustizia ai creditori con procedura sommaria, «non consuetudine loci sed sola veritate inspecta», l'immediato rilascio delle persone arrestate «de facto et non de iure», la pronta restituzione dei beni sequestrati e il divieto di imprigionare stranieri per debiti pubblici o privati[2].

Anche a prescindere dalle vertenze giudiziarie cui la normativa dell'accordo del 1426 fa riferimento, che dovevano coinvolgere non poche persone di ambedue le parti e impegnare i giusdicenti locali, l'immunità daziaria elargita ai mercanti svizzeri poteva generare nuove vertenze. Si pensi anche solamente alla necessità, da parte dei dazieri e degli ufficiali ducali, di verificare (con tutte le difficoltà connesse con la comprensione di termini, nomi e istituti stranieri) la provenienza delle merci e l'identità del proprietario che, nel caso in cui i documenti esibiti non fossero stati giudicati sufficienti, era tenuto a giurare solennemente di appartenere a una delle comunità della Lega svizzera. Anche se nel 1435 il duca, all'atto della conferma quinquennale delle immunità ai confederati di Lucerna, Uri e Zurigo, garantì ai mercanti svizzeri una procedura spedita da parte

1 Per gli avvenimenti che condussero al capitolato del 1426 si veda *Il Medioevo nelle carte. Documenti di storia ticinese e svizzera dalle origini al secolo XVI,* testi di Giuseppe Chiesi, Lothar Deplazes, Patrizia Mainoni, Claudia Storti Storchi, Pierluigi Tozzi, a cura di Giuseppe Chiesi, Bellinzona 1991, pp. 190–204, con i riferimenti bibliografici ivi ricordati.

2 *Amtliche Sammlung der ältern Eidgenössischen Abschiede.* Bd. II: *Die Eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1421 bis 1477,* bearb. von Anton Philipp Segesser, Lucern 1863, pp. 749 sg.

dei suoi ufficiali per le cause di loro competenza, mentre per ogni altra pendenza si sarebbe fatto ricorso al Consiglio segreto ducale, le occasioni di attrito non dovevano mancare, con accuse reciproche di malversazioni, da parte svizzera, e di abusi e frodi daziarie, da parte milanese[3]. L'iniziativa presa dalle autorità lucernesi di munire i mercanti diretti verso meridione di opportuni documenti comprovanti la loro identità e l'appartenenza politica si comprende nell'ottica della necessità di evitare sia attriti con la burocrazia milanese sia i rischi di frode da parte di altri, che avrebbero comunque danneggiato gli interessi dei concittadini[4].

Proprio a seguito di presunti maltrattamenti subiti da mercanti confederati, gli Urani nel 1439 organizzarono una spedizione militare che giunse sino alle porte di Bellinzona e si tradusse nell'occupazione della valle Leventina a titolo di risarcimento, costringendo il duca a intavolare trattative per ricucire la trama delle relazioni diplomatiche. Nel nuovo capitolato del 1441, sottoscritto a Lucerna, accanto alle garanzie di rimborso per i danni patiti e alla cessione temporanea della Leventina agli Urani, i confederati (compresi Berna e Soletta) ottenevano l'esenzione dai pedaggi senza limitazioni di tempo e si impegnavano però a reprimere ogni frode fornendo ai loro membri documenti di identità rilasciati dalle rispettive autorità superiori. Per la soluzione delle vertenze pendenti si fissavano in dettaglio i termini di una procedura arbitrale che prevedeva l'esame delle richieste (la cui formulazione non doveva lasciare adito ad alcun dubbio) da parte dei commissari eletti dalle parti, a Lucerna e quindi a Lugano[5].

Agli accordi stipulati dalla diplomazia viscontea con i cantoni svizzeri nei precedenti decenni si richiamò con fermezza nel 1450 Francesco Sforza, da poco divenuto padrone di Milano; non pare che il nuovo principe sia stato costretto dagli eventi a rivedere le norme di diritto pattuite dai suoi predecessori, né che l'amministrazione centrale fosse sommersa da richieste di pagamento o di risarcimento. Gli anni del suo principato (1450–1466), d'altronde, furono caratterizzati da una maggiore stabilità nelle relazioni politiche con la Confederazione[6]. Tuttavia, anche se il

3 Archivio di Stato Como, Sezione volumi, Incantus datiorum, vol. I, cc. 78 v. – 79 r., 1435 giugno 15 (conferma per Lucerna e Uri); per Zurigo, conferma del 1435 agosto 31, v. Hermann von Liebenau: «Urkunden und Regesten zu der Geschichte des St. Gothards-Passes, 1402–1450», *Archiv für Schweizerische Geschichte,* 18, 1873, pp. 376 sg.; per le reciproche accuse tra mercanti svizzeri e ufficiali e dazieri milanesi dell'estate di quello stesso anno v. ibidem, pp. 374 sg.

4 Cf. la lettera dello scoltetto e dei consiglieri di Lucerna del 1435 luglio 28 (Archivio di Stato Como, Sezione volumi, Incantus datiorum, vol. I, cc. 162 v.–163 r.): «quod tunc datiarii eisdem non teneantur adibere fidem nisi tales mercatores habeant nostras litteras quod ipsi nostri concives, burgenses aut subditi existant, dolo et fraude in his penitus semotis».

5 *Die Eidgenössischen Abschiede* (v. sopra, n. 2), pp. 785 sg.

6 Cf. al riguardo *Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali.* Vol. I: *Francesco Sforza,* tomo I: *1450–1455,* a cura di Luciano Moroni Stampa e Giuseppe Chiesi, Bellinzona 1993, pp. XXV–

clima politico generale tra le due potenze era migliorato, qualcosa nel frattempo doveva essere mutato. Un attento esame del nuovo capitolato, siglato a Lucerna nel gennaio del 1467 al termine lunghe e faticose trattative, suggerisce che nella trama degli scambi commerciali tra confederati e milanesi erano sorti negli anni precedenti ostacoli di una certa gravità: se infatti alcune clausole dell'accordo riguardavano il superamento delle vertenze tra i duchi e i cantoni oppure i singoli confederati, un lungo capitolo veniva riservato alla soluzione delle cause tra i sudditi delle due parti. Per questa materia giudiziaria gli Sforza si impegnavano ad istituire tre fori competenti a Milano, a Como e a Bellinzona, incaricando altrettanti giudici, che avrebbero affiancato quelli ordinari, di risolvere le cause pendenti con procedura sommaria e spedita, a seconda dell'ammontare del credito rivendicato dall'attore[7].

Nel decennio successivo le relazioni tra la Confederazione e i duchi di Milano si guastarono ulteriormente non solo per le avventate scelte politiche di Galeazzo Maria Sforza (1466–1476) che si era schierato dalla parte di Carlo il Temerario, ma pure per un'ondata di lamentele che saliva dalla massa di mercanti svizzeri cui era stata negata giustizia. Poco dopo la vittoria confederata di Nancy nel gennaio 1477, la vedova Bona di Savoia, che progettava il rinnovo dell'alleanza con la Confederazione messa in pericolo dal consorte assassinato nel dicembre dell'anno precedente, si trovò la strada ostacolata da una massa elevata di proteste e rivendicazioni di mercanti svizzeri. I delegati milanesi inviati a Lucerna per dare avvio alle trattative si videro infatti recapitare un considerevole numero di richieste di risarcimento inoltrate da mercanti svizzeri che negli anni trascorsi avevano invano cercato soddisfazione presso le autorità centrali e periferiche del ducato di Milano[8].

La documentazione raccolta a Lucerna e sottoposta nei mesi primaverili agli oratori milanesi[9] consente di comprendere in quale misura la normativa formulata negli accordi diplomatici rispecchiasse i problemi concreti causati dagli scambi economici. Pur essendo di tenore univoco, dal mo-

XLVII; inoltre pp. 25 sgg. (capitolato con i confederati); per richieste di pagamento da parte del lucernese Ludwig Russ cf. ad es. pp. 92 e 189. Luciano Moroni Stampa: «Francesco I Sforza e gli Svizzeri (1450–1466)», *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450–1530)*, Milano 1982, pp. 599–608.

7 *Die Eidgenössischen Abschiede* (v. sopra, n. 2), pp. 895 sg. (cf. *ibidem*, p. 490, per le modifiche del 1474); in proposito v. anche *Il Medioevo nelle carte* (v. sopra, n. 1), pp. 247–252.

8 Werner Schnyder: «Handel und Verkehr über die Bündner Pässe im Mittelalter zwischen Deutschland, der Schweiz und Oberitalien», Bd. II, Zürich 1975, p. 364 nr. 607.

9 Archivio di Stato Milano, Sforzesco, Svizzera, cart. 1318, fascicolo nr. 638, con la titolatura del sec. XVII: «Querele diversorum Theutonicorum contra ducem Mediolani, petentes reintegrationem quorundam damnorum per eos pretensorum». Anche se il fascicolo contiene non pochi documenti di analogo tenore aggiunti in un secondo tempo, la parte più considerevole delle petizioni è da assegnare al 1477 (v. al riguardo sopra, n. 8). Le citazioni delle note seguenti che non riportano altro rimando archivistico sono da riferire a questo incarto.

mento che considerava unicamente il punto di vista dei mercanti svizzeri, e da prendere con la dovuta prudenza (il momento delicato in cui versava la diplomazia sforzesca dopo le guerre di Borgogna era un'occasione propizia per cercare di ottenere il più possibile da Milano), questo corpo di documenti permette infatti di delineare le condizioni materiali in cui i mercanti confederati dovevano operare nei territori cisalpini e di capire quali fossero i principali ostacoli incontrati sul loro cammino.

Per quanto riguarda i «mercatores magnifice Lige confederatorum» che frequentavano i mercati delle regioni attualmente ticinesi, occorre premettere che le relazioni con la popolazione locale e con gli ufficiali ducali erano rese difficili da fattori soggettivi solo parzialmente confessati. Bellinzonesi, luganesi e locarnesi non potevano dimenticare che tra coloro che circolavano sulle principali vie di transito potevano essere identificate persone che, pur avendo avuto parte attiva alle spedizioni militari nei decenni precedenti (in particolare negli ultimi tragici giorni del dominio visconteo), godevano ora di un particolare trattamento di favore da parte dei duchi. All'accusa di arroganza mossa nei loro riguardi dagli abitanti di Bellinzona[10] facevano eco i mercanti svizzeri che consideravano gli episodi di violenza o i soprusi come espressione dell'invidia e dell'odio che la popolazione prealpina nutriva nei loro confronti[11]. Reazioni comprensibili, queste, da parte di sudditi ducali cui il potere centrale, in considerazione dei sacrifici e delle prove di fedeltà offerte in periodi di guerra, aveva talvolta elargito qualche limitato beneficio, mentre alle comunità transalpine (che paradossalmente si erano rese responsabili di gravi episodi ancora vivi nella memoria d'uomo[12]) la diplomazia ducale aveva concesso agevolazioni economiche ben più consistenti.

Per comprendere alcune proteste dei mercanti svizzeri è tuttavia indispensabile tratteggiare il contesto particolare in cui i presunti soprusi da essi descritti furono commessi da ufficiali o da singoli sudditi. Il periodo

10 Giuseppe Chiesi: «Fonti per la storia amministrativa. Le provvisioni del consiglio di Bellinzona, 1430–1500», *Archivio Storico Ticinese* 114–115, 1993–1994, p. 84 nr. 866; i confederati erano detti «homines superbi» che esigevano un risarcimento se non potevano transitare con le loro merci in caso di pestilenza.

11 Nella «peticio et querela Waltheri Gregorii, Uraniensis» (p. 93) il ferimento di un cavallo veniva accreditato alla «specialem invidiam quam ipsi Brinzonenses in omnes fere confederatorum subditos habere videantur». Kaspar Zwyer di Uri, mentre si recava alla locanda, era stato ferito da un abitante di Lugano e la causa era stata spiegata con le parole: «dumtaxat ob invidiam qua omnes Alemanos insecutus fuerit et eos odio habuerit» (p. 111).

12 Alcune richieste di risarcimento presentate nel 1477 riguardavano rivendicazioni di soldo non pagato dal conte Franchino Rusca a mercenari svizzeri: l'urano «Waltherus Gregorii» rivendicava 33 ducati per tre prigionieri catturati da suo padre (p. 93); cf. anche le richieste di «Heinricus Im Hoff, Uraniensis, de Gurtnellen» (p. 96), di «Ieminus zur A, quondam capitaneus Alamanorum existentium in stipendio domini Franchini comitis Lugarni» (p. 117) e di «Ullinus Imm Oberstock de Svitio» (p. 172). L'accenno implicito è alle operazioni militari condotte negli anni 1448 e 1449 dal conte contro la Repubblica Ambrosiana; cf. *Il Medioevo nelle carte* (v. sopra, n. 1), pp. 222 sg.

dell'anno in cui la maggior parte degli incidenti accadeva, anche in diversi casi in cui il fatto non veniva esplicitamente riconosciuto, era infatti la fiera annuale bellinzonese che si teneva per la festa di san Bartolomeo (24 agosto)[13]. Occasione eccezionale di incontro per mercanti sia delle regioni limitrofe sia di quelli provenienti da paesi più lontani, momento di grande impegno per l'autorità locale chiamata a garantire un regolare e pacifico svolgimento della manifestazione, la fiera, che ogni anno vedeva il concorso di un grande numero di venditori e acquirenti lombardi e tedeschi, aveva come centro delle contrattazioni la piazza comunale e i portici circostanti come pure un luogo di vendita situato nella pianura a meridione dell'insediamento e riservato alla custodia, all'acquisto e alla vendita di bestiame. La documentazione locale testimonia in misura ampia e articolata l'importanza della manifestazione e la grande attenzione con cui l'autorità pubblica guardava ad essa. In considerazione degli elevati rischi di incidenti e di disordini che potevano scoppiare nell'esiguo spazio racchiuso dalle mura in quei giorni di considerevole afflusso di stranieri, il consiglio reclutava alcune decine di giovani armati provenienti dal territorio che, sotto la sorveglianza quotidiana di una commissione speciale presieduta dal commissario ducale, venivano dislocati alle tre porte del borgo e sulla piazza principale con l'intento sedare sul nascere ogni eventuale rissa. Ai mercanti stranieri veniva fatto obbligo di deporre le armi nella locanda presso cui alloggiavano e a chi provocava tumulti erano inflitte pene corporali esemplari. Ad ognuna delle porte stazionavano poi altri delegati incaricati di esaminare le bollette che garantivano la provenienza da località non colpite da epidemie: in caso contrario le persone venivano segregate in luoghi distanti e agli osti veniva negata la possibilità di alloggiare gli stranieri[14].

I compiti di governo con cui si trovava confrontata l'amministrazione bellinzonese in quei giorni dovevano non raramente rivelarsi al di sopra delle proprie limitate possibilità di intervento. Il ricorso a un contingente straordinario di guardie armate doveva essere la risposta concreta che il borgo poteva dare alle esigenze della pubblica sicurezza, in grado di evitare i pericoli maggiormente temuti dalla popolazione: gli episodi di violenza e il diffondersi di malattie contagiose. In questa ottica si comprende l'invio da parte del duca, nel 1492 e nel 1494, di un contingente di fanti che

13 Per la fiera bellinzonese si veda lo studio, per vari aspetti ancora valido, di Giuseppe Mira: «Le fiere lombarde nei secoli XIV–XVI. Prime indagini», Como 1955, pp. 54 sgg. e ad ind.; Giuseppe Chiesi: «Bellinzona ducale. Ceto dirigente e politica finanziaria nel Quattrocento», Bellinzona 1988, ad ind.

14 Per la fiera bellinzonese si vedano i documenti raccolti da Chiesi: «Fonti» (v. sopra, n. 10), ad ind., e in particolare i provvedimenti adottati nel 1456 (nr. 481, p. 48), nel 1464 (nr. 682, p. 66), nel 1465 (nr. 717, p. 70), nel 1477 (nr. 942, p. 91) e nel 1487 (nr. 1207, p. 112); per il ferimento di uno straniero durante la fiera nel 1496 v. nr. 1347 p. 127.

dovevano affiancare la milizia locale le cui possibilità di intervento si erano verosimilmente rivelate insufficienti[15]. La fiera annuale, tuttavia, sollecitava in misura ancor più evidente l'amministrazione della giustizia. Il tribunale locale, che poteva contare sulla persona del giudice ordinario (il podestà e commissario, un magistrato di nomina ducale, scelto perlopiù tra i giurisperiti attivi in località lombarde) affiancato da qualche aiutante, doveva cercare di risolvere in quei giorni pendenze giudiziarie che esigevano interventi puntuali e che, in taluni casi, richiedevano indagini difficili e prolungate (si pensi anche solo alla necessità di interrogare testimoni stranieri con l'ausilio di interpreti). Eloquente al riguardo – per descrivere l'intricato iter giudiziario che gli stranieri dovevano affrontare e per verificare l'ampio ventaglio di reati che venivano commessi in tempo di fiera – è il caso del mercante urano Heinrich Willi, che chiese al podestà di perseguire gli ignoti responsabili del ferimento dei suoi cavalli e che dal magistrato venne invitato a retribuire i suoi assistenti, cui egli aveva dovuto delegare il compito dell'inchiesta; la tanto proclamata procedura spedita, garantita solennemente dai capitolati tra Milano e la Confederazione, rimase tuttavia una promessa sulla carta e la richiesta di giustizia restò inevasa anche dopo un mese di infruttuosa attesa[16]. L'esito negativo suggerisce quanto limitate dovessero rivelarsi le possibilità di indagine degli aiutanti del magistrato locale: infatti l'inchiesta, dopo qualche giorno, avrebbe dovuto essere archiviata non potendo ricorrere all'interrogatorio dei mercanti nel frattempo tornati in patria.

Un'amministrazione della giustizia, dunque, che, nonostante le promesse del potere centrale e gli sforzi del giudice ordinario, faticava a esaudire i legittimi desideri dei mercanti svizzeri che chiedevano al tribunale una procedura veloce che non sottraesse loro tempo prezioso in un momento in cui questo doveva essere riservato alle operazioni di vendita. Se poi si passa ai casi giudiziari più gravi, il discorso diventa ancora più evidente. Considerato il volume delle operazioni che si tenevano in quei giorni, non poche erano le persone che circolavano con denaro contante che veniva depositato presso le locande del borgo e quindi elevati erano i rischi di furto. Non infrequenti erano le lamentele di mercanti svizzeri

15 Chiesi: «Fonti» (v. sopra, n. 10), nr. 1270 p. 118 e nr. 1310 p. 123.

16 «Quare iudicis Anthonii Besana auxilium et consilium imploraverit, qui quidem iudex consuluit ut tribus suis familiaribus daret III florenos Renenses ad tales equos videndos et cognoscendos an et utrum et qualiter vulnerati fuissent; quos tres florenos illico exbursaverit et unum florenum procuratori etiam dederit ad causam suam agendam et defendendam. Itaque, verbis ipsius iudicis multum consolabilibus semper pollicendo iustitiam expedite sibi ministrare velle, tribus fere diebus suspensus et demum in iure et iuditio spretus atque relictus, domum quoque et patriam suam remissus atque post mensis terminum iterum Bellentzonam ad ius rediturus; post igitur mensis spatium iterum in iure Brinzone comparuerit, sed iterum relictus inexpeditus» (p. 64).

alloggiati tra le mura o nei sobborghi che per probabili necessità di inchiesta preliminare vennero incarcerati in attesa dei risultati di un'indagine che sovente, per le comprensibili e oggettive difficoltà ricordate, dovette rivelarsi infruttuosa. Nel 1470, ad esempio, due mercanti di cavalli lucernesi di Ruswil vennero derubati mentre dormivano in una delle locande con altri tedeschi; il commissario, ai fini dell'inchiesta, si vide costretto a tenerli in carcere per diversi giorni, impedendo loro di frequentare la fiera. Del furto venne peraltro accusato l'oste medesimo[17]. Sul versante opposto si dovrebbe però ricordare la procedura spedita che consentì perlomeno a un mercante d'Orsera, pur con le inevitabili spese giudiziarie, di dimostrare in tribunale la sua innocenza davanti all'oste e a quelli che lo accusavano di aver provocato un incendio[18].

Ciò che tuttavia stava alla radice delle più frequenti rivendicazioni confederate era la materia daziaria, che per sua natura era suscettibile di provocare i maggiori attriti tra le parti interessate. Per i diretti interessati tutti i provvedimenti adottati da ufficiali ducali o da dazieri nei riguardi delle mercanzie trasportate erano considerati un sopruso e ogni azione veniva genericamente definita ingiusta e priva di fondamento («contra omnem iustitiam et absque causa rationabili»)[19]. Non si può escludere che il termine «causa rationabilis» celasse incomprensioni ed equivoci dovuti a difficoltà di intesa e a differenze di mentalità e di costumi tra giurisperiti lombardi e contadini delle regioni alpine, anche perché i primi erano chiamati a interpretare e a far scrupolosamente rispettare statuti, decreti e capitolati, mentre i secondi avevano interessi economici vitali e, soprattutto, tempo limitato a disposizione per conseguirli. Di fronte a una documentazione che traduce unicamente gli interessi di una parte è pertanto difficile cogliere i reali motivi che spingevano magistrati milanesi o dazieri a sequestrare le merci portate, e le proteste confederate solo in alcuni casi lasciano intendere quale presunta frode li avesse indotti a simili provvedimenti.

Non bisogna comunque dimenticare che se da una parte il magistrato era tenuto a far rispettare le esenzioni concesse dal duca, dall'altra i dazieri

17 «Actio discretorum Iohannis zum Bach et Bertholdi Brisach de Ruswil contra et adversus illustrissimam dominam ducissam Mediolani» (p. 68); per l'intervento dei consiglieri in difesa dell'oste v. Chiesi: «Fonti» (v. sopra, n. 10), nr. 788 p. 76. Un altro caso di incarcerazione preventiva sembra quello di «Iohannes Biderbist de Urseren» (p. 144). Per un episodio analogo v. Schnyder (v. sopra, n. 8), nr. 611, pp. 368 sgg.

18 Il caso è quello di «Iohannes Rŏglin de Urseren» che, pur essendo accorso per cercare di spegnere il fuoco, «non minus ipse sit false accusatus coram iudice et in captivitatem positus, suis etiam rebus, videlicet equis cum ornamentis, caseis et aliis spoliatus»; in seguito però «se excusabat et inculpabilem probavit coram iudice ita quod iudex contentus erat eumque liberum et inculpabilem adiudicabat» (p. 66).

19 L'espressione è del mercante urano Heinrich Willi, cui il podestà Antonio Besana aveva fatto sequestrare un quantitativo di formaggio (p. 64).

– ossia quei sudditi milanesi che per ottenere l'appalto dei pedaggi pagavano all'erario statale un prezzo commisurato al volume degli introiti previsti – avevano tutti gli interessi a reprimere ogni genere di frode, anche a rischio di colpire persone che potevano vantare titoli di immunità validi. E per il giusdicente locale, chiamato a risolvere con procedura spedita le non rare vertenze che in tempo di fiera si presentavano, le decisioni prese dai dazieri si rivelavano spesso un ulteriore ostacolo alla tanto desiderata tranquillità. La frequenza con cui i mercanti svizzeri si lamentavano dell'operato dei «theolonarii» lombardi sta forse a suggerire che il più grave elemento di attrito era appunto il loro comportamento intransigente e fors'anche imprudente: atteggiamento comprensibile, certo, se si pensa alle grandi opportunità di guadagno offerte dalla fiera che essi si vedevano sfuggire. Al lucernese Konrad Im Hof, che si era rifiutato di pagare il pedaggio per i cavalli appellandosi alle concessioni ducali, i dazieri avevano drasticamente risposto con il sequestro dei beni e l'arresto del mercante[20]. Se questo poteva considerarsi un sopruso, quello dei due mercanti che nel 1459 erano giunti alla fiera di Bellinzona con 29 cavalli e che si erano dichiarati membri della Lega poteva essere un caso che si prestava a equivoci e discussioni, perché San Gallo fu inclusa nelle esenzioni daziarie milanesi solamente dopo il capitolato del 1477[21].

Il ventaglio di casi che si presentavano ai dazieri e ufficiali, soprattutto in quel periodo di grande afflusso quale era la fiera annuale, era ampio e poteva facilmente generare incomprensioni e soprusi. L'urano Anton Tanzenbein, che trasportava una quantità di formaggio in direzione di Lugano, venne fermato dai dazieri bellinzonesi che sequetrarono sulla pubblica via cavalli e mercanzie; nonostante l'intervento degli ambasciatori svizzeri e milanesi, che esercitarono pressioni sul commissario, nonostante il ricorso alla dieta svizzera, le varie proteste e l'intervento del duca e del Consiglio segreto, egli affermò di non aver avuto soddisfazione, ma unicamente spese giudiziarie[22]. Il bernese Hermann Bürgi di Herzogenbuchsee, che aveva preferito concordare in anticipo con i dazieri una cifra

20 «Dicit semel venisse se ad nundinas Bartolomei in Berinzonam cum equis et equabus; cumque theolonarii peterent ab eo theolonium, ipso allegante se nullum dare debere theolonium propter capitula lige, theolonarii autem, id ipsum non advertentes, equis sibi receptis ipsum incarcerarunt» (p. 70).

21 Cf. Schnyder (v. sopra, n. 8), p. 370 nr. 612 e *Il Medioevo nelle carte* (v. sopra, n. 1), p. 292.

22 «Cum autem famulus eius cum equis et caseis suis trans Berinzonam usque ad planitiem campi devenerit, ibi irruerint datiarii Brinzonenses et rapuerint sibi in strata publica, contra omnem iustitiam, et equos et caseos. Quam iniuriam retulerit tunc temporis ambassiatoribus seu oratoribus ducalibus aliisque de Liga confederatorum in Brintzona existentibus et vehementer conquereret. Quare oratores pretacti, vigore et nomine illustrissimi principis Mediolani, mandaverant iudici Brinzonensi quod elaboraret operamque ad hoc daret ut ipse Anthonius in omnibus damnis, expensis et interesse restitueretur. Itaque fere XIIII diebus iustitiam ibidem magnis cum expensis exspectaverit, demum autem in iure relictus et minime expeditus» (p. 76).

per i cavalli che stava portando alla fiera bellinzonese, dovette poi – di fronte al loro ripensamento alla vista dell'elevato numero di capi di bestiame – ricorrere al commissario per ottenere l'autorizzazione di entrata alla manifestazione[23]. Il lucernese Peter Studer, che giunse alla fiera con 30 buoi, venne arrestato per una modica quantità di sale (che aveva suscitato, come pare, eccessive e poco fondate preoccupazioni dell'ufficiale ducale) usata per le bestie[24]. Tre mercanti che da Bellinzona facevano ritorno in Unterwalden, giunti al ponte sulla Moesa a nord del borgo, vennero alle mani con alcune persone del luogo che, nonostante le concessioni ducali, cercavano di costringerli a pagare una gabella di transito, verosimilmente il cosiddetto «forletto»; l'incidente, nonostante il tentativo di pacificazione e il successivo ottenimento di un salvacondotto, costrinse uno dei tre a fuggire dal borgo dove in seguito era tornato per vendere alla fiera i suoi cavalli[25]. Un somiere, incaricato da un mercante bernese di portare ad Airolo una quantità di tessuti acquistati alla fiera di Varese, giunse ad affermare che all'origine del sequestro delle merci v'era stato il raggiro degli stessi dazieri bellinzonesi, che lo avevano lasciato deliberatamente transitare sino al villaggio di Castione per poi poterlo sorprendere in flagrante reato[26].

23 «Ultimate dicit se venisse ad nundinas Berinzone cum certo numero equarum, et antequam veniret cum equabus ad oppidum Berinzone, ipse precesserit et pactum fecerit cum theolonariis de dando pro singulo equo IX grossos. Cum autem vidissent theolonarii tantam esse quantitatem equorum, penitentia ducti de pacto prius inito, prohibebant sibi introitum. Hic vero conquerens dicit se accessisse ad dominum commissarium qui, audita probatione de pacto cum ipsis facto, introitum et ingressum sibi concessit» (p. 86).

24 «Cum autem venisset ad Berinzonam, commissarius a casu ibi stans cum famulis suis repererint dictam quantitatem salis in ipso instrumento et ob hoc receperint eum et posuerint in carcerem, ubi dum per triduum mansisset tandem arrestabant sibi boves sic quod oportet eum tandiu ibi stare et contendere cum ipsis donec finis esset nundinarum» (p. 113).

25 «Merchi Zelger de Underwalden conqueritur et affirmat quod tempore quodam, una cum Ioanne Schäff et Iohanne Baggenstoss, ex Berinzona patriam versus meaverit. Ipsis autem pontem Moysi, ut nostri appellant, pervenientibus, reperierint nonnullos Lombardos ligna e ponte ipso ammoventes ut eos cogerent illo pacto ad dandum datium tres grossos pro quolibet. Ob hanc rem ipse conquerens cum uno illorum Lombardorum Brinzonensium ad pugnam devenerit adeo quod eundem aliqualiter vulneraverit (...). Quo facto, tempore aliquo elapso, iterum cum multis equis et equabus ad ferias Brinzonenses profectus fuerit, ubi sibi, ob maiorem cautelam, consultum fuerit quod nullo pacto absque salvoconductu Brinzonam pertransiret aut illic moram faceret, quod is qui per eum esset vulneratus multos potentes in eo oppido haberet consanguineos et fautores. Itaque, impetrato habitoque salvoconductu atque pro XXX grossis empto, civitatem ingressus multa vi et ictibus lappidum sit coactus recedere atque ex oppido fugere» (p. 165). Per la manutenzione del ponte e la questione del «forletto» cf. Chiesi: «Bellinzona ducale» (v. sopra, n. 13), pp. 217 sgg. e 239 sgg.

26 Il gustoso episodio è narrato nella «petitio Cristan Güntlisperg, civis Bernensis» (p. 104): «Cumque idem somarius venisset cum drapis ad Castilionum, sequebantur quidam theolonarii ducis eundem somarium modo cautissimo et abduxerint theolonarium [si intenda però probabilmente «somarium»] in loco de Castiliono seorsum ad quandam viam in hunc finem ut interim iste somarius preteriret cum drapis et non solveret theoloneum (...). Dum autem ipse somarius preteriret cum drapis simplici modo et nemo quicquam ab eo postularet, isti tunc theolonarii qui se occultaverant insequebantur ipsum, dicentes et vociferantes ipsum non solvisse theoloneum; et dum ille paratus fuisse satisfacere, allegando quod nemo sibi postulasset quicquam, illi, recepto equo cum drapis, ad Berinzonam divertebant».

I dissidi che avevano scosso in età sforzesca le relazioni tra mercanti svizzeri e autorità milanesi nei territori subalpini attualmente ticinesi non erano tuttavia causati solamente dalle lamentele nei riguardi dei dazieri: queste ultime, infatti, dovevano essere proteste ricorrenti e difficilmente eliminabili; tuttalpiù in determinati frangenti esse minacciavano di esplodere sia per la maggiore intransigenza o per l'inesperienza di coloro che dovevano riscuotere i dazi sia per altri fattori politici ed economici difficilmente controllabili. Il vero detonatore della crisi era un altro: l'atteggiamento delle supreme autorità stesse del ducato nei riguardi dei mercanti svizzeri di cavalli attivi in un ambito ben definito, la fiera di Chiasso. Che questo fosse il nucleo della questione nelle trattative condotte a Lucerna nella primavera del 1477 è un fatto corroborato principalmente dall'elevato numero di querele di mercanti svizzeri che concordavano su buona parte dei termini della protesta, e attestato pure da riscontri puntuali che si possono ricavare dai documenti di provenienza milanese.

La fiera di Chiasso, complementare a quella di Como e intensamente frequentata da mercanti di cavalli già nella prima metà del secolo[27], si teneva nello stesso periodo di tempo di quella del vicino centro lariano, ossia in periodo pasquale[28]. In ordine di tempo era la prima occasione che si offriva di vendere cavalli nei territori cisalpini, ragione per cui i mercanti svizzeri affrontavano di buona lena il lungo e faticoso viaggio superando i valichi alpini ancora ricoperti di neve. V'erano naturalmente comprensibili ragioni economiche che spingevano gli oltralpini a intraprendere questa trasferta: la presenza di numerosi acquirenti e quindi la possibilità di vendere in un tempo relativamente breve i capi di bestiame a un prezzo vantaggioso, considerata la notevole richiesta esistente[29]. Nell'ottica dei mercanti stranieri questo aspetto era di primaria importanza, perché permetteva loro di incassare il denaro pattuito mediante il quale

27 Schnyder (v. sopra, n. 8), Bd. I, Zürich 1973, p. 211 nr. 237a, doc. del 9 aprile 1432.

28 Mira (v. sopra, n. 13), pp. 62 s.; Schnyder (v. sopra, n. 8), Bd. I, pp. 45 sg.; Oscar Camponovo: «Chiasso: l'antica fiera di cavalli e una nota sul nome Pyass», *Archivio Storico Ticinese* 63, 1975, pp. 225–232. Daniel Rogger: «Obwaldner Landwirtschaft im Spätmittelalter», Sarnen 1989, pp. 180 sg.; si vedano pure i riferimenti bibliografici in *Il Medioevo nelle carte* (v. sopra, n. 1), p. 236.

29 Diversi mercanti svizzeri lo affermano esplicitamente: uno dice ad esempio che «erant ibi multi mercatores qui cupiebant emere equos» (p. 67); un lucernese viene alla fiera «sperans bonum se forum habiturum cum ipsis equis; cumque multiplices adessent emptores equorum» (p. 70); un altro afferma che «affuerint ibi multi et plurimi emptores equorum» (p. 72); un altro dice che «quamquam equos tales in dicto loco Classi propter multitudinem mercatorum bene vendidisset (...). Hac vice, si princeps sibi impedimento non fuisset, centum florenos leviter lucratus esset» (p. 77); un altro «item offert se ad probandum ibi fuisse plures qui libenter emissent equos» (p. 114); e infine uno dice che «et dum eosdem vendere voluerit et iam pre manibus erat de faciendo forum pro ipsis equis, quia multi mercatores nobiles et alii aderant» (p. 178).

essi avrebbero dovuto pagare le persone che in patria avevano loro venduto i capi di bestiame[30].

Il punto di vista confederato non era certo messo in dubbio dai duchi, i quali tuttavia, essendo mossi loro pure da interessi concreti, non volevano privarsi della possibilità di esaminare i capi di bestiame e soprattutto di acquistarli a prezzi ragionevoli. La fiera equina si teneva infatti in una località che consentiva ai mercanti veneti (il confine dello stato correva non lontano da Lecco, a poca distanza da Como) di giungere per tempo a combinare qualche buon affare, ma questo faceva ovviamente lievitare i prezzi ponendo gli acquirenti milanesi in una delicata posizione[31]. Al principe non rimaneva altra scelta se non quella di impedire la vendita dei cavalli agli stranieri e di inviare alla fiera persone incaricate di esaminare le bestie e di procedere al loro eventuale acquisto. La richiesta di cavalli, per esigenze di corte e di esercito, doveva essere talmente elevata (e quindi elevato doveva essere il rischio che, prima ancora di giungere a Chiasso, i migliori capi venissero venduti) che Francesco Sforza si vide costretto, nel marzo del 1453 a impartire precise istruzioni in merito al commissario di Bellinzona e a ordinargli di tenere una nota dettagliata dei mercanti e del numero di cavalli che transitavano in direzione sud[32].

Il provvedimento restrittivo adottato dal duca non poteva ovviamente non sollevare il malcontento dei mercanti confederati: mentre il bando della fiera annuale garantiva a tutti la possibilità di venire a Chiasso e di vendere cavalli «liberamente et senza alchuno inpedimento», la situazione che gli oltralpini trovavano una volta giunti nella località era ben differente e non raramente provocava il generale «sdegno» degli interessati[33]. Non solamente essi si vedevano privati della libertà di vendere ai migliori offerenti (e ciò «sub pena furce», ossia la pena capitale), ma erano costretti a subire molte altre angherie. Le trasferte impreviste per mostrare i cavalli al duca e ai loro incaricati; le lunghe e infruttuose attese nelle locande con

30 Sui pagamenti in contanti durante la fiera ecco la testimonianza di due mercanti urani secondo cui un milanese «emerit ab eis per solennem stipulacionem unum equum quem etiam plene, secundum conventionem, exsolverit promptis denariis; sed, quia statim post penituerit eum eiusmodi equum emisse, quare redierit eo animo quod vellet peccunias suas pro equo datas ab eis exigere» (p. 74). Un mercante svittese cui i dazieri di Ponte Tresa avevano sequestrato due cavalli, pur avendo pagato il pedaggio, «dicit quoque se dedisse pro dictis equis in Swicio XVIII florenos Renenses» (p. 151).

31 Il timore è espresso bene nella missiva del duca del 7 aprile 1452, cf. *Ticino ducale* (v. sopra, n. 6), p. 176 n. 253; sul versante opposto un mercante lucernese affermava che «interea venerunt emptores, videlicet Bartlomei Colionis stipendiarii, qui recepissent ceteros equos meos perlibenter» (p. 83), dove il riferimento al condottiero Bartolomeo Colleoni fa comprendere che si trattava di un momento in cui costui militava al servizio di Venezia; cf. anche Schnyder (v. sopra, n. 8), p. 372 nr. 616.

32 Cf. *Ticino ducale* (v. sopra, n. 6), p. 239 nr. 347 e pp. 240 sg. nr. 350.

33 Cf. *Ticino ducale* (v. sopra, n. 6), tomo II: *1456–1461,* Bellinzona 1994, pp. 393 sg. nr. 1211 e pp. 400 sg. nr. 1222.

le inevitabili spese; le ripetute richieste di salvacondotti per potersi trasferire altrove; il ritorno in patria a tempo utile ormai scaduto, quando la fiera di Chiasso era terminata; la vendita, nel migliore dei casi, di qualche capo di bestiame e il danno subìto dagli altri cavalli; e soprattutto le perdite di guadagno che creavano seri problemi con i creditori nel paese natale: tutti questi aspetti ricorrevano nelle loro suppliche come un monotono leitmotiv appena variato da qualche motivo di ulteriore risentimento, dando corpo a un'accusa circostanziata contro Francesco Sforza e ancor più contro il figlio Galeazzo Maria.

Nel 1467, poco dopo la morte del duca Francesco, diversi mercanti presero l'iniziativa di sottoporre con grande fermezza le loro lagnanze ai delegati confederati che già siedevano al tavolo delle trattative con gli ambasciatori milanesi, ed ottennero che nel nuovo capitolato che si andava allora abbozzando venisse introdotta una clausola in grado di eliminare alla radice le gravi difficoltà incontrate soprattutto alla fiera primaverile di Chiasso[34]. Nel trattato sottoscritto a Lucerna nel gennaio di quell'anno veniva garantita, per la prima volta e con la dovuta solennnità, ai mercanti svizzeri la libertà di vendere i cavalli alle fiere lombarde senza alcuna restrizione da parte dei duchi o di altri incaricati, riconoscendo esplicitamente che da quel momento in poi dovesse valere il principio di libertà assoluta in tempo di fiera («ita quod deinceps fora sint libera»)[35].

La promessa, come si è visto, non fu rispettata né dalla vedova di Francesco Sforza né dal figlio Galeazzo Maria. La fiera dei cavalli di Chiasso continuò a cadere sotto le misure protezionistiche adottate dal nuovo duca, sollevando il vivo malcontento di tutti quei mercanti confe-

34 La ricostruzione di questi fatti è contenuta nella «petitio mercatorum magnifice Lige confederatorum ad illustrissimum dominum ducem Mediolani modernum» (pp. 59–62): «Dum itaque prefatus dominus dux Galeaz, post obitum iamdicti domini ducis Francisci, apud magnificos dominos confederatos importune instetisset pro ipsa liga contrahenda et iam capitula confici debebant, supradicti mercatores, hoc intelligentes, prefatos dominos accesserunt exponendo ipsis cum querela quod temporibus excursis quotiens contingebat prefatos mercatores venire cum equis ad partes Lumbardie ad dominium dicti ducis etcetera, quod multiplicia eis fuerint illata dampna, quoniam dum conduxissent equos illuc ad vendendum, sperantes se se optimum habituros forum, quod tunc dominus dux fecisset fieri preceptum de non emendo seu vendendo aliquos equos absque principis licentia, cum hoc quod nullus proseneta audebeat seu ausus fuit, sub pena furce, facere aliquod forum donec et quousque princeps et sui vidissent seu emissent equos ad libitum ipsorum. Et tempore medio alii mercatores qui ea de causa illuc convenerant ut equos emere vellent, a loco recessissent, sicque equi ipsorum non fuerunt venditi et tandem hospitibus pro sumptibus ibi factis traditi et derelicti. Aliquando autem ipse dominus princeps aut sui quando emissent aliquos equos et cum habuissent illos per aliquod tempus notabile, restituebant ipsos. Ex quibus inconvenienciis secutum sit quod plurimi ex eis coacti sint mendicare stipendium, alii aliunde ad extremam paupertatem redacti. Et dicunt se se de hiis gravaminibus atque dampnis apud magnificos dominos confederatos tempore confectionis cappitulorum lamentabiliter esse conquestos, unde asserunt ipsi domini mercatores pro tunc eis responsum fuisse datum quod hec et hiis similia inantea numquam plus fieri deberent, in cuius robur et firmamentum hec inseri capitulis deberent, prout et quemadmodum hec omnia plane et cum deliberatione ac omni maturitate prefatis capitulis inserta existunt» (p. 59).

35 *Die Eidgenössischen Abschiede* (v. sopra, n. 2), p. 897.

derati che ogni anno scendevano dai valichi alpini con i loro cavalli nella speranza di trovare un «bonum forum» nei territori ducali. Dopo l'assassinio di Galeazzo Maria Sforza nel dicembre del 1476 e le strepitose vittorie dei confederati contro il Temerario, il risentimento dei mercanti svizzeri esplose e indusse gli ambasciatori confederati a sottoporre ai milanesi una richiesta di risarcimento per danni che avrebbe dovuto mettere a tacere ogni rivendicazione esposta negli ultimi decenni. Ed è assai probabile che, per ottenere dalla Confederazione la firma del nuovo capitolato del 1477, gli inviati ducali abbiano dovuto dare formale promessa di versare alcune decine di migliaia di fiorini a titolo di risarcimento[36].

Nel quadro delle relazioni tra Milano e la Confederazione svizzera in età sforzesca le problematiche connesse con gli scambi commerciali hanno quindi avuto un ruolo non trascurabile. La fitta rete di rapporti che legava le popolazioni sui due versanti della catena alpina, ostacolata non raramente nel Quattrocento dalle ambizioni di conquista di alcuni cantoni confederati, fu scossa anche dall'insorgere di problemi e di difficoltà che solo parzialmente potevano venire risolti dalla volontà politica e dall'iniziativa diplomatica delle due parti. I grandi capitolati, che dal 1426 in poi avevano cercato di disciplinare la complessa e difficile materia, non furono in grado di rimuovere in misura adeguata gli ostacoli che la circolazione delle persone e delle merci nelle due direzioni poneva. La concessione di immunità daziarie da parte dei duchi aveva forse dato l'impressione a Milano che le relazioni con i confederati potessero imboccare una strada più sicura e pacifica, ma così non fu. La mole di problemi daziari e giudiziari, creata proprio da questa situazione di privilegio, sottopose le già fragili amministrazioni locali, nei principali centri dei territori lombardi prealpini frequentati dai mercanti svizzeri, a sollecitazioni tali da mettere a dura prova i giusdicenti, che non furono in grado di affrontare e di risolvere i casi, soprattutto in periodo di grande afflusso come erano le fiere annuali. Se l'autorità e il prestigio di cui godeva presso i confederati Francesco Sforza furono forse sufficienti per superare ostacoli e inconvenienti creati ai mercanti svizzeri negli anni del suo dominio, in modo ancor più criticabile si comportò il figlio Galeazzo, dando prova evidente di non voler rispettare i punti di un accordo diplomatico e rendendo ancor più acuto il sentimento antimilanese tra la popolazione d'Oltralpe, con le conseguenze che tutti conoscono.

36 Per verificare l'ammontare delle somme richieste occorre esaminare le ricapitolazioni, ossia quella della cancelleria confederata (pp. 28–34) e quella milanese (pp. 35–42). L'ammontare delle rivendicazioni è ricordato a p. 42: «summa equorum est florenorum 12 714; summa gabellarum est florenorum 2228; summa diversorum est florenorum 6863; summa: floreni 21 805. Computum debitis privatorum quorum summa est floreni 3914. Summa summarum omnium est florenorum 25 719.